



COMUNE DI LIVORNO

Livorno \_\_\_\_\_

Trasmissione schema di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

“ PIANI TRIENNALI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI  
FUNZIONAMENTO - ART. 2, C. 594 L. 244/2007 - LINEE PROG. 2015-2017 ”

Al Sig. Sindaco

Trasmetto l'allegato schema di deliberazione richiedendone - previo apprezzamento della S.V. - l'inoltro per l'inserimento all'Ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Il provvedimento necessita di approvazione entro il prima  
poiché:

dell'approvazione del Bilancio di previsione

pertanto si propone la immediata esecuzione  SI  NO

L'Assessore proponente

La Segreteria Generale è incaricata di concludere l'istruttoria sulla proposta di provvedimento e successivamente trasmetterla al Presidente del C.C. per gli adempimenti di competenza e l'apposizione all'O.d.G. del Consiglio Comunale.

Livorno \_\_\_\_\_

Il Sindaco

OGGETTO: PIANI TRIENNALI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 594 DELLA LEGGE N.244/2007 - LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2017.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 2 co. 594 della L. 244/2007, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti ex art. 1 comma 2 del D.Lgs.165/2001, adottino Piani Triennali per l'individuazione di misure dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento, nell'ottica più ampia del risanamento della finanza pubblica;

Visto il D.L. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, che introduce ulteriori misure di contenimento delle spese delle quali tener conto nella predisposizione dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio 2009;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31 del 14/11/2008 in cui si confermano le norme di contenimento della spesa pubblica introdotte dal D.L. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 per le Amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli Enti Locali, invitandole a promuovere le opportune iniziative affinché nella predisposizione dei bilanci di previsione sia effettuata un'analisi della spesa volta all'esperimento di possibili strategie per la realizzazione di una proficua allocazione delle risorse;

Vista la Legge 122/10, di conversione del D.L. 78/10, ed in particolare gli articoli che prevedono il contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni (artt. 6-11) nelle materie sotto indicate:

- indennità del sindaco e degli assessori;
- gettoni di presenza dei consiglieri;
- rimborso spese di viaggio degli amministratori;
- compensi per commissioni e altri organi collegiali;
- trattamento economico dei dipendenti;
- attività di formazione;
- indennità per i dipendenti;
- incarichi di consulenza, studio e ricerca;
- spese di rappresentanza, pubblicità, convegni;
- spese per sponsorizzazioni;
- spese per missioni;
- acquisto e noleggio autovetture;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012 con la quale si evidenzia la necessità di un intervento volto alla riduzione della spesa pubblica per un importo complessivo di 4,2 miliardi per l'anno 2012, al quale tutte le amministrazioni pubbliche debbono attenersi;

Visto il D.L. 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", ed in particolare l'art. 14 "Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia", secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia;

Visto l' art. 5 comma 2 – D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, il quale prevede che , a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. .... e le Società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Non si applica per l'ordine pubblico e la sicurezza e per i servizi sociali svolti per garantire i livelli minimi di assistenza ... La violazione delle disposizioni e' valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti;

Considerato che anche per l'esercizio 2015 permane l'obbligo di rispettare il tetto di spesa sull'acquisto di mobili e arredi disposto dai commi 141-142 e 143 dell'articolo unico della Legge 228 del 24.12.2012, c.d. Legge di stabilità 2013, per cui le amministrazioni pubbliche non dovranno sfiorare il 20% della spesa media sostenuta negli anni 2010-2011;

Vista la Legge n. 98 del 2013 che esclude dal tetto di spesa l'acquisto di mobili e arredi per scuole e asili nido;

Visto del Decreto legislativo n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23 giugno 2014, e in particolare gli art. l'art. 14 e 15 che hanno introdotto ulteriori limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni relative alle autovetture di servizio, agli incarichi di consulenza, studio e ricerca e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Visto il Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013 e in particolare l'art. 1, il quale prevede l'introduzione di ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione;

Dato atto che dei limiti imposti dalla normativa e dalle direttive del Governo è stato tenuto conto nella predisposizione del Bilancio sperimentale 2015-2017;

Dato atto altresì che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non è necessaria l'espressione dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

## DELIBERA

1. di confermare per gli anni 2015-2017 le linee di indirizzo adottate con delibere C.C. n. 152 del 18/12/2009, n. 36 del 30/3/2011, n. 104 del 27/6/2012, n. 89 del 16/7/2013 e n. 48 del 29/4/2014, concernenti i piani triennali 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014, 2013-2015 e 2014-2016 di contenimento e di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Amministrazione comunale, di cui all'art. 2, comma 594 della L. 244/2007, relativamente a:
  - a) dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
  - b) autovetture di servizio, attraverso il ricorso a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
  - c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;dando atto che nella programmazione 2015-2017 sono state rispettate le norme di contenimento delle spese indicate in narrativa nelle misure percentuali prescritte;
2. di dare mandato alla Giunta di adottare, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, il Programma operativo di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento per l'esercizio 2015;
3. Di dare indicazione alla Giunta comunale e ai Dirigenti, anche attraverso la predisposizione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 16 del D.L. 98/2011, di provvedere, mediante azioni mirate, eventualmente valorizzabili in sede di valutazione annuale, al controllo della spesa al fine di recuperare economie possibilmente corrispondenti ai tagli effettuati in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015-2017.
4. di dare pubblicità al seguente atto con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 165/2001, depositandone copia presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, e dall'art. 54 del D.Lgs. 82/2005, provvedendo alla sua pubblicazione sulla Rete Civica dell'Ente, così come previsto dall'art. 2, co. 598 della L. 244/2007.

## Piani triennali di razionalizzazione delle spese Linee programmatiche 2015-2017

### 1. Inquadramento normativo:

L'art. 2 co. 594 della Legge 244/2007 prevede che le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti ex art. 1 comma 2 del D.Lgs.165/2001, adottino Piani Triennali per l'individuazione di misure dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento, nell'ottica più ampia del risanamento della finanza pubblica.

Il Decreto Legge 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008 ha introdotto ulteriori misure di contenimento delle spese delle quali è stato tenuto conto nella predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e nel triennale 2010-2012.

La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31 del 14/11/2008 ha richiamato le norme di contenimento della spesa pubblica introdotte dal Decreto Legge 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008 per le Amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli Enti Locali, invitandole a promuovere le opportune iniziative affinché, nella predisposizione dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio 2009, venisse effettuata un'analisi della spesa volta all'esperimento di possibili strategie per la realizzazione di una proficua allocazione delle risorse.

L'art. 6 del Decreto Legge n. 78 del 31.5.2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30/7/2010 fissa, a partire dal 2011, tetti alle spese correnti calcolati sul totale delle somme impegnate nel 2009. In particolare, i commi dell'art. 6 prevedono quanto di seguito indicato:

- comma 7:

la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 % di quella sostenuta nell'anno 2009;

- comma 8:

le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre.

pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

- L'art. 16, comma 26 del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto della gestione, da trasmettere alla sezione regionale della Corte dei Conti e da pubblicare, entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet del Comune.
- comma 9:  
le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
- comma 12:  
le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- comma 13:  
la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009;
- comma 14:  
a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

**La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012** evidenzia la necessità di un intervento volto alla riduzione della spesa pubblica per un importo complessivo di 4,2 miliardi per l'anno 2012, al quale tutte le amministrazioni pubbliche devono concorrere attraverso:

- la revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti, verificandone l'attualità e l'efficacia ed eliminando le spese non indispensabili e comunque non strettamente correlate alle missioni istituzionali;
- il ridimensionamento delle strutture dirigenziali esistenti, anche in conseguenza della riduzione dei programmi di spesa;
- la razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti sul territorio e all'estero, finalizzata all'abbattimento dei costi e alla migliore distribuzione del personale, anche attraverso concentrazioni dell'offerta e dei relativi uffici;
- la riduzione, anche mediante accorpamento, degli enti strumentali e vigilati e delle società pubbliche;
- la riduzione in termini monetari della spesa per acquisto di beni e servizi anche mediante l'individuazione di responsabili unici della programmazione della spesa, nonché attraverso una più adeguata utilizzazione delle procedure espletate dalle centrali di acquisto ed una più efficiente gestione delle scorte;

- la ricognizione degli immobili in uso;
- la riduzione della spesa per locazioni, assicurando il controllo di gestione dei contratti;
- la definizione di precise connessioni tra superficie occupata e numero degli occupanti;
- l'ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà pubblica anche attraverso compattamenti di uffici e amministrazioni;
- la restituzione all'Agenzia del demanio degli immobili di proprietà pubblica eccedenti i fabbisogni;
- l'estensione alle società in house dei vincoli vigenti in materia di consulenza;
- l'eliminazione, salvi i casi eccezionali, di spese di rappresentanza e spese per convegni;
- la proposizione di impugnazioni avverso sentenze di primo grado che riconoscano miglioramenti economici, progressioni di carriera per dipendenti pubblici, onde evitare che le stesse passino in giudicato.

**Il D.L. 7 maggio 2012, n. 52** "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, ed in particolare l'art. 14 "Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia", così recita:

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

**Il D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", prevede al comma 2 dell'art. 5:

2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. .... e le Società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Non si applica per l'ordine pubblico e la sicurezza e per i servizi sociali svolti per garantire i livelli minimi di assistenza ... La violazione delle disposizioni è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti;

**L'Articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Legge di Stabilità 2013)**, il quale prevede che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

L'art. 1 del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, , il quale proroga al 31 dicembre 2015 il divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture così come previsto dall'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Inoltre per lo stesso periodo di vigenza, del divieto previsto dal succitato articolo 1, comma 143, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

Il Decreto legislativo n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23 giugno 2014, ha introdotto ulteriori limiti di spesa per:

- Incarichi di consulenza, studio e ricerca (art 14, comma 1);
- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 14, comma 2);
- Spesa per autovetture (art. 15, commi 1 e 2).

L'art 14, comma 1 pone, a decorrere dall'anno 2014, il divieto per le amministrazioni pubbliche di conferire **incarichi di consulenza, studio e ricerca** qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore alle seguenti percentuali come risultanti dal conto annuale del 2012:

- Il 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni;
- L'1,4 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni.

Analogamente il comma 2 dell'art. 14 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche non possono stipulare **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali contratti sia superiore alle seguenti percentuali come risultanti dal conto annuale del 2012:

- Il 4,5 per cento per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni;
- L'1,1 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni.

L'articolo 15, comma 1, modificando l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 riduce, a partire dal 1° maggio 2014, il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per le **autovetture di servizio** (acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) dal 50 per cento della spesa sostenuta per tale finalità nel 2011 al 30 per cento. E' prevista una deroga a tale limite limitatamente all'anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Come già indicato nel testo previgente del D.L. n. 95/2012 sono espressamente escluse dall'applicazione della norma le autovetture utilizzate:

- dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero (fattispecie introdotta dall'art. 1, co. 315, della legge di stabilità 2014).

Sono altresì da ritenersi escluse anche le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile.

Tali limitazioni di spesa sono realizzate ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento di spesa per tali tipologie.

## **2. Obiettivi Gestionali**

### **DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, A CORREDO DELLE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO.**

#### **Dotazioni informatiche – Le azioni previste**

Le azioni di razionalizzazione previste per il triennio 2015/2017 perseguono i seguenti obiettivi:

- la sostituzione di personal computer obsoleti;
- l'acquisto delle dotazioni informatiche tramite convenzioni CONSIP o MePA della Consip;
- l'utilizzo di fotocopiatrici multifunzione con progressiva dismissione di stampanti individuali ovvero la loro ricollocazione laddove non è ancora installata un'apparecchiatura di rete;
- l'ulteriore dismissione delle stampanti inkjet a colori il cui costo di gestione risulta essere antieconomico;

#### **Fotocopiatrici – Le azioni previste**

Le azioni di razionalizzazione previste per il triennio 2015/2017 sono così riassumibili:

- conferma del sistema di noleggio quale mezzo principale di acquisizione delle fotocopiatrici;
- progressiva sostituzione di macchine di proprietà ormai residuali;
- adesione a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza nazionali o regionali per il noleggio di macchine multifunzione digitali, al fine di sfruttare le economie di scala derivanti da gara aggiudicate a livello nazionale su elevati quantitativi e di garantire un parco macchine rinnovato ad ogni scadenza del periodo di noleggio;
- acquisizione di apparecchiature con caratteristiche tecniche diverse da quelle presenti nelle convenzioni attive mediante apposite RdO sul Market Place della Consip S.p.A.;
- graduale sostituzione delle stampanti di uso individuale privilegiando l'uso di fotocopiatrici multifunzione di rete in noleggio che consentano l'utilizzo multiutente riducendo al minimo indispensabile il numero di stampanti;
- utilizzo di apparato di stampa a colori laddove questo risulti prettamente indispensabile solo esclusivamente a tecnologia laser e di rete (possibilmente fotocopiatrici multifunzione) anche a seguito della dismissione di stampanti a colori non in rete;
- graduale rinnovo della consistenza delle macchine noleggiate, per disporre a "regime", di sole macchine dotate di sistemi di scissione, in modo da contenere i costi di acquisto di scanner in dotazione ai singoli uffici consentendo in tal modo l'implementazione e diffusione dell'uso dello *scan-to-email*, favorendo nel contempo

anche la dematerializzazione dei documenti;

- monitoraggio delle copie eccedenti, al fine di contenere i costi, soprattutto per quanto riguarda le copie a colori, A tal fine sarà necessaria una valutazione dei costi/opportunità dell'eventuale noleggio di macchine aggiuntive e/o con diversa produttività.

#### **Fax – Le azioni previste**

Le azioni di razionalizzazione previste per il triennio 2015/2017 non saranno focalizzate sui costi, ma su misure volte a:

- mettere in atto la completa dismissione dei fax fisici;
- incentivare, anche attraverso specifiche politiche adottate a livello di ente, la promozione della dematerializzazione dei documenti e dell'utilizzo della posta elettronica certificata al posto dell'invio tramite fax.

### **RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO**

#### **Le autovetture di servizio – Le azioni previste**

Per il triennio 2015-2017 si prevede di:

- ottemperare a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1 del D. Lgs. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, che modificando l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 ha ridotto, a partire dal 1° maggio 2014, il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio, dal 50 per cento della spesa sostenuta per tale finalità nel 2011 (al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture) al 30 per cento.
- miglior utilizzo e condivisione dei veicoli utilizzando al meglio il programma di prenotazione utilizzato dall'Ente al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo derivante dall'inevitabile riduzione della spesa.
- Mantenere in efficienza, tutti i veicoli attualmente di proprietà dell'ente, con particolare attenzione ai veicoli operativi necessari e indispensabili per il funzionamento del settore manutenzione del verde e delle manutenzioni edili, elettriche e degli impianti termici e della Polizia Municipale, data la loro vetustà.
- Nuovi acquisti/noleggi potranno essere effettuati, se ritenuti indispensabili, soltanto per i servizi della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari per garantire i livelli essenziali di assistenza, esclusi dalle limitazioni di comma 143 della legge n. 228 del 24/12/12.

### **TELEFONIA**

#### **Le apparecchiature di telefonia – Le azioni previste**

Si ripropongono le azioni che hanno caratterizzato le attività degli esercizi precedenti, secondo le quali l'assegnazione del telefono cellulare di servizio è finalizzata ad accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa attraverso:

- un criterio di utilizzazione predeterminato, finalizzato ad esigenze di servizio fuori sede, di reperibilità, o in situazioni di emergenza per eventi calamitosi, e limitato alla durata di tale servizio;
- il divieto di assegnazione di telefoni cellulari a favore di personale adibito all'espletamento di mansioni amministrative all'interno degli uffici;
- la revisione annuale e la conferma delle assegnazioni agli uffici, da parte del dirigente di riferimento, entro il 31 marzo di ciascun esercizio, (31 luglio per l'esercizio corrente) finalizzata all'accertamento del corretto uso del telefono cellulare di servizio che non può essere personale, deve essere temporaneo e limitato alle specifiche esigenze lavorative;
- il monitoraggio dei consumi, teso alla verifica dell'economicità dell'utilizzo, ed il controllo a campione sulla documentazione delle chiamate effettuate da parte del dirigente di riferimento.

## BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI

### Immobili ad uso abitativo – Le azioni previste

Sulla base dell'apposito regolamento, ove non sia prevista la locazione a canone concordato, previo inserimento nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari ex art. 58 D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008 e s.m.i., avvio della graduale dismissione degli immobili non ERP ad uso abitativo a prezzi di mercato, prevedendo un abbattimento del prezzo di vendita per quelli locati.

Per quanto riguarda le spese di manutenzione ordinaria, il totale annualmente impegnato non può superare la spesa sostenuta nell'esercizio precedente, salvo motivate esigenze legate a eventi straordinari, e ferma restando la necessità di eseguire i lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a salvaguardare l'integrità dei beni.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, per quanto attiene alle spese per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili, l'Ente si impegna ad adottare strategie di utilizzo degli immobili di proprietà in modo da consentire di ridurne annualmente le spese. A decorrere dal 1° luglio 2014, i canoni di locazione a carico dell'Amministrazione sono stati ridotti del 15% ex D.L. n. 66/2014 conv. con L. 89/2014.

## SPESE PER LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI (TAGLIO CARTA)

### Pubblicazioni previste da legge e regolamenti– Le azioni previste

Per la stampa di pubblicazioni per obblighi di legge e di regolamento (bilanci, piani urbanistici, ecc.) riduzione del numero delle copie utilizzando strumenti alternativi

(pubblicazione sulla rete civica e predisposizione di CD o invio tramite posta elettronica) in modo da consentire un risparmio di spesa sull'acquisto della carta rispetto alla somma impegnata nell'anno precedente.

### Altre pubblicazioni- Le azioni previste

Criteri analoghi vanno applicati per quanto attiene la pubblicazione di atti non obbligatori, quali resoconti di convegni ed ogni altro strumento di comunicazione ai cittadini delle attività svolte dall'Ente, privilegiando lo strumento informatico rispetto a quello cartaceo.

## ENERGIA

### Spese per illuminazione pubblica, riscaldamento ed energia – Le azioni previste

Si ripropongono le azioni che hanno caratterizzato le attività degli esercizi precedenti e si conferma l'obbligo di riduzione della spesa per consumi energetici mediante la razionalizzazione dell'orario di accensione dell'illuminazione pubblica e del riscaldamento nei locali dei pubblici servizi in modo da consentire che le somme impegnate annualmente risultino inferiori a quelle dell'esercizio precedente, salvo che non si determinino variazioni consistenti del prezzo dell'energia, che possano comportare aumenti non dipendenti dal corretto utilizzo degli impianti.

Occorre altresì procedere a:

- Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, progressiva introduzione di tecnologie in grado di realizzare riduzioni dei consumi energetici, quali sistemi di tele gestione e tecnologie a LED.
- Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, acquisizione delle prestazioni attraverso contratti di servizio energia, laddove tale strumento possa determinare un vantaggio per l'Amministrazione rispetto ad altre formule che prevedono l'attivazione di singoli contratti per tipologia di prestazione.
- Utilizzo di fonti energetiche alternative negli immobili di proprietà comunale per i quali sono previsti interventi di manutenzione.
- Laddove possibile, ricorso a contratti di efficientamento energetico per la riqualificazione tecnologica degli immobili di proprietà comunale e la successiva gestione per l'intero periodo di validità del contratto.

## SPESE POSTALI

### Spese postali – Le azioni previste

Tramite l'utilizzo da parte degli uffici comunali di apposito programma informatico per l'invio della corrispondenza cartacea, attraverso i canali tradizionali, sarà possibile effettuare una analisi dei costi sostenuti finalizzata ad intervenire in modo settoriale laddove si ravvisi la possibilità di ulteriori risparmi mediante l'utilizzo dello strumento informatico (posta certificata e protocollo interoperabile). Prosegue, inoltre, la riduzione dei costi per l'invio della posta anche in relazione all'aumento della platea dei soggetti dotati di caselle di posta certificata o attraverso l'utilizzo dei due portali dei servizi on line ( Sportello del Cittadino e Sportello per le Imprese /AIDA) .

## SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E DI RAPPRESENTANZA

### Le azioni previste

In osservanza ai principi contenuti nel 5° comma dell'art. 61 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 138/2008, e dell'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010,

a partire dal 2011 il totale a carico del bilancio dell'Ente delle spese concernenti relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza non può essere superiore al 20% dell'importo impegnato nell'esercizio 2009. Sono escluse dal computo le spese finanziate mediante reimpiego di contributi finalizzati, sponsorizzazioni e trasferimenti di altri soggetti, che non determinano aggravii sugli equilibri di bilancio, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica legati al rispetto del patto di stabilità interno.

TIPOLOGIA DI SPESA	CONS. 2009	Tetto spese 2015	Previsione 2015
<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA'</b>		<b>20%</b>	
	343.966,25	68.793,25	68.790,00
<b>MISSIONI dipendenti</b>		<b>50%</b>	
	53.699,00	26.849,50	26.850,00
<b>FORMAZIONE</b>		<b>50%</b>	
	159.195,00	79.597,50	79.178,00
<b>INCARICHI DI STUDI E CONSULENZE</b>		<b>20%</b>	
	85.769,00	17.153,80	0,00
<b>ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO, ESERCIZIO AUTOVETTURE</b>	<b>CONS. 2011 (al netto delle spese di acquisto di autovetture)</b>	<b>30%</b>	
	122.806,76	36.842,02	36.800,00

SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Le azioni previste

Il Decreto legislativo n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, ha introdotto ulteriori limiti di spesa per:

- Incarichi di consulenza, studio e ricerca (art 14, comma 1);
- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 14, comma 2);

L'art 14, comma 1 pone, a decorrere dall'anno 2014, il divieto per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore alle seguenti percentuali come risultanti dal conto annuale del 2012:

- Il 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni;
- l'1,4 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni.

Il Comune di Livorno rientra nel secondo tetto di spesa avendo registrato nel 2012, come risultante dal conto annuale, una spesa di personale intorno ai 50 milioni. La tabella seguente mostra quindi i limiti di spesa da rispettare:

	SPESA PERSONALE CONTO ANNUALE 2012	LIMITE DI SPESA 2015 (1,4%)
INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA	49.889.634,00	698.454,88

Tali limitazioni di spesa sono realizzate ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per tali incarichi, quali dettate:

- dall'art 6, comma 7 del D. L. 78/2010 il quale prevede che a decorrere dal 2011 la spesa annua in questione non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Per le annualità 2011, 2012 e 2013 il limite di spesa è risultato essere di € 21.486,76 come evidenziato dalla tabella seguente:

	SPESA SOSTENUTA NEL 2009	LIMITE DI SPESA 2011- 2012- 2013 (20% della spesa sostenuta nel 2009)
INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA	107.433,80	21.486,76

- dall'art. 1, comma 5 del D. L. 101/2013 che ha ulteriormente ristretto il suddetto limite, stabilendo che la spesa in esame non può essere superiore per l'anno 2014, all'80 % del limite di spesa dell'anno 2013, e per l'anno 2015, al 75 % dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione delle disposizioni del D. L. 78/2010. Pertanto per il 2015 il limite di spesa risulterà essere:

	LIMITE DI SPESA 2013	LIMITE DI SPESA 2014 (80% del limite di spesa 2013)	LIMITE DI SPESA 2015 (75% del limite di spesa 2014)
INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA	21.486,76	17.189,40	12.892,05

Analogamente il comma 2 dell'art. 14 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno sia superiore alle seguenti percentuali come risultanti dal conto annuale del 2012:

- Il 4,5 per cento per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni;
- l'1,1 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni.

La tabella seguente mostra quindi i limiti di spesa da rispettare per il Comune di Livorno:

	<b>SPESA PERSONALE CONTO ANNUALE 2012</b>	<b>LIMITE DI SPESA 2014 (1,1 %)</b>
<b>Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa</b>	<b>49.889.634,00</b>	<b>548.785,97</b>

Anche in questo caso restano ferme le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per i contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa, previsti dall'art.7, comma da 6 a 6 quater, del D Lgs. n.165/2001 e dall'art.9, comma 28 del D.L. n.78 del 2010.

Tale ultima disposizione prevede in particolare che le pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di avvalersi di personale con contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, elevato al 60% per gli enti in sperimentazione cui all'art.36 del D.L. 23 giugno 2011, n. 118. Pertanto per il 2015 il limite di spesa risulta essere:

	<b>SPESA SOSTENUTA PER CONTRATTI DI CO.CO.CO. NEL 2009</b>	<b>LIMITE DI SPESA 2015 (60% SPESA 2009)</b>
<b>Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa</b>	<b>28.332,00</b>	<b>16.999,20</b>

In relazione all'esiguo tetto di spesa, nonché alla situazione finanziaria generale, non si rilevano margini per affidare incarichi esterni nel corso del 2015, ad eccezione di quelli che risultano finanziati con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'Amministrazione Comunale. Infatti, sulla base della deliberazione delle Sez. riunite della Corte dei Conti (n.° 7 del 7 febbraio 2011), le spese per studi e consulenze finanziate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non devono computarsi nell'ambito dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente. Sono infatti escluse dal computo le spese finanziate mediante reimpiego di contributi finalizzati e trasferimenti di altri soggetti, che non determinano aggravii sugli equilibri di bilancio, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica legati al rispetto del patto di stabilità interno.

#### ACQUISTO MOBILI E ARREDI

##### Le azioni previste

In base di quanto disposto dall'articolo unico al comma 141 della Legge n 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), nel 2013 e nel 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010-2011 per l'acquisto di mobili ed arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma.

Inoltre secondo quanto previsto dal comma 144 le disposizioni di cui ai commi da 141 a 143, non si applicano ai servizi di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli di assistenza.

Tenuto conto che non sono intervenuti nel frattempo misure normative a modifica di tali limiti, per il 2015 si confermano le limitazioni previste per il 2014.

Pertanto per il 2015 il limite di spesa l'acquisto di mobili ed arredi risulta essere:

ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI anno 2010	422.903,13
ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI anno 2011	299.093,27
TOTALE della spesa sostenuta nel biennio	<b>721.996,40</b>
MEDIA della spesa sostenuta	360.998,20
TETTO 2015 (20% della media anni 2010-2011)	72.199,64

Nell'esercizio 2015, pertanto, non potranno quindi essere impegnati importi superiori ad € 72.000,00, salvo che non si tratti di acquisto di arredi scolastici e per i servizi all'infanzia o che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

Sono, comunque, previste azioni volte:

- al riutilizzo degli arredi presenti nel magazzino dell'Ente;
- a garantire la manutenzione conservativa degli stessi.

Allegato 1, parte integrante della Delibera di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: PIANI TRIENNALI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART 2, COMMA 594 DELLA L. 244/2007. LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2017

**PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime  non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica  
si esprime  parere favorevole
- si esprime  parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Dirigente/Funziionario delegato -  
Responsabile del servizio  
SERVIZI FINANZIARI  
SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI  
Dott. Nicola Falleni

Livorno, 11/12/14

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime  non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile  
si esprime  parere favorevole
- si esprime  parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Direttore di Ragioneria -  
SERVIZI FINANZIARI  
SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI  
Dott. Nicola Falleni

Livorno, 11/12/14



COMUNE DI LIVORNO

Delibera CC n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: PIANI TRIENNALI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART 2, COMMA 594 DELLA LEGGE 244/2007. LINEE PROGRAMMATICHE 2015/2017.

---

**ALLEGATI DEL PROVVEDIMENTO**

---

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

1. Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000.
2. Linee programmatiche 2015/2017.
- 3.

---

**ALLEGATI PARTE NON INTEGRANTE**

- A.
- B.

Il Responsabile del Procedimento  
IL DIRIGENTE  
SERVIZI FINANZIARI  
SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI  
*Dott. Nicola Falleni*

Livorno, 17/12/16